

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*DECRETO 14 novembre 2005, n.268*

### **Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geologo.**

#### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2005; ritenuto di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunità di prevedere parametri e criteri per l'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'emanazione del decreto dirigenziale di riconoscimento, già compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4445.U del 3 novembre 2005);

A d o t t a

il seguente regolamento:

#### Capo I

##### Art. 1.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
- b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
- c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di geologo in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione;
- d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei geologi.

#### Capo II

##### Prova attitudinale

##### Art. 2.

##### Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite e verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due sezioni.
3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale predispose un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 3.  
Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei geologi con almeno otto anni di anzianita' di iscrizione in tali sezioni designati dal Consiglio nazionale. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo dei geologi con almeno otto anni di anzianita' di iscrizione in tale sezione e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita' della Repubblica nelle materie su cui e' sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
3. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.  
Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 112 e successive integrazioni.

Art. 5.  
Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento, ed a copia di un documento di identita'.
2. la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova scritta e quella dello svolgimento dello stesso intercorre un intervallo non inferiore a 3 mesi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.  
Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### Capo III Tirocinio di adattamento

#### Art. 7. Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie che sono state indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

#### Art. 8. Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale e' istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco e' indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti e comprende geologi che esercitano la professione da almeno cinque anni.
3. L'elenco comprende per ogni Consiglio regionale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo e' suddiviso.
4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio regionale dell'ordine.
5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio regionale dell'ordine cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1.

#### Art. 9. Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, delle norme di etica professionale dei geologi.

#### Art. 10. Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
  - a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
  - b) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;
  - c) la sezione dell'Albo nella quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
  - d) la data di decorrenza dell'iscrizione;
  - e) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
  - f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
  - g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
  - h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
  - i) la data della cancellazione con relativa motivazione.

#### Art. 11. Iscrizione

1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7 comma 3 del presente regolamento.

La domanda e' corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identita';

b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;

c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso di se';

d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; va altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione puo' essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio nazionale. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale, la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

#### Art. 12.

##### Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale o un suo delegato provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine presso di cui questo e' iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 13.

##### Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio, compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita' svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio regionale dell'ordine che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio regionale dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.

#### Art. 14.

##### Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio e' sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta' della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 15.

##### Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
- c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.
- d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei geologi.

2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

#### Art. 16.

##### Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 novembre 2005

Il Ministro: Castelli

#### *Allegato A*

##### *Elenco delle materie per la sezione A dell'Albo (Geologo):*

- Geomorfologia
- Geologia applicata
- Georisorse minerarie
- Geofisica applicata
- Geotecnica
- Tecnica e pianificazione urbanistica
- Sistemazione idraulico-forestale
- Ingegneria e sicurezza degli scavi
- Diritto amministrativo
- Geologia stratigrafica e sedimentologica
- Geologia strutturale
- a. - Lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche

##### *Elenco delle materie per la sezione B dell'Albo (Geologo iunior):*

- Geologia applicata
- b. - Georisorse minerarie
- Geofisica applicata
- c. - Oceanografia e fisica dell'atmosfera
- d. - Topografia e cartografia
- e. - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
- f. - Pedologia
- Geologia stratigrafica e sedimentologica

g. - Geologia strutturale

h. - Lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni gologiche

*Allegato B*

*Al Consiglio Nazionale dei Geologi*

Il/la sottoscritto/a ... nato/a ... il ... a ...;  
cittadino/a ... residente in ... in possesso del titolo professionale di ... rilasciato da ... a compimento di un corso di studi di anni ... , comprendente le materie sostenute presso l'Universita' con sede in ... , iscritto nell'albo professionale di ... dal ... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione ... (2) emesso in data ...

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data .....

Firma .....

(1) Ove sussista il requisito

(2) A (Geologo) o B (Geologo iunior)

*Allegato C*

*Al Consiglio Nazionale dei Geologi*

Il/la sottoscritto/a ... nato/a ... il ... a ...;  
cittadino/a ... residente in ... in possesso del titolo professionale di ... rilasciato da ... a compimento di un corso di studi di anni ... , comprendente le materie sostenute presso l'Universita' con sede in ... iscritto nell'albo professionale di ... dal ... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione ... (2) emesso in data ...

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;

Dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso: .....

Dichiara

che non sussiste la incompatibilita' prevista dall'articolo 7 comma 3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data .....

Firma .....

(1) Ove sussista il requisito.

(2) A (Geologo) o B (Geologo unior).